In merito alla possibilità per le parrocchie di cedere il credito o richiedere lo sconto in fattura per utilizzare il “Bonus facciate” previsto dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160 del 2019, art. 1, commi 219-224), si osserva quanto segue.

Come previsto dalla **Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020** “*I contribuenti interessati al “bonus facciate”, in assenza di una disposizione normativa, non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante né, in alternativa, all'utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi”.*

Del pari, le modalità di utilizzo del credito indicate nella **Guida dell’Agenzia delle Entrate**, a pag. 5 prevede quanto segue:

*“La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso. Inoltre, i contribuenti interessati non possono:*

*• cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante*

 *• optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi”.*

Tuttavia, con l’entrata in vigore del **D.L. Rilancio, n. 34 del 2020[[1]](#footnote-1)**, all’art. 121, comma 2 il legislatore ha previsto la “*trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile”*.

In base alla disposizione in parola, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

1. per un contributo, sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sottoforma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
2. per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tale previsione deroga espressamente alle specifiche disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura contenute negli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013.

Tra gli interventi indicati al comma 2 - cui si applicano le disposizioni contenute nell’art. 121 del D.L. Rilancio - rientrano, alla lettera d), le spese relative ad interventi di “*recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, comma 219, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

Pertanto, in attesa del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (previsto dal comma 7 dell’art. 121 del D.L. 34/2020) si ritiene applicabile anche alle Parrocchie, destinatarie delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019 del “Bonus facciate”[[2]](#footnote-2), la possibilità di optare per una delle due alternative offerte dall’art. 121, comma 1, lett. a) e b), per effetto dell’espresso richiamo agli interventi di cui all’art. 1, comma 219 della L. 160/2019.

Roma,
10 luglio 2020

1. In fase di conversione in Legge. [↑](#footnote-ref-1)
2. Come chiarito nel precedente contributo del cui 10 giugno 2020 si fa rimando. [↑](#footnote-ref-2)